

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016

Oggetto: Art. 28 D.L. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla L. 229/2016. Approvazione Piano Operativo Regionale Gestione Macerie

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 26 agosto 2016 “Art. 7 L.R. 32/2001. Disposizioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attività connesse al soccorso della popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016”;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 389, 391 e 394/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 12 settembre 2016 “Eccezionale evento sismico del giorno 24 agosto 2016. O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);



VISTO l'articolo 28 del D.L. 189/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2016, n. 1536 "Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta regionale";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1665 "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 13 gennaio 2016 "Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche.";

VISTE le risultanze dei tavoli tecnici del 29/12/2016, del 03/01/2017 e del 18/01/2017 finalizzati alla condivisione dei contenuti del presente Piano;

DECRETA

- 1. DI APPROVARE** il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie, viene approvato nelle more del Piano nazionale di gestione delle macerie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016 e che successivamente all'entrata in vigore del predetto Piano nazionale, continuerà ad applicarsi solo per quanto con esso compatibile;
- 3. DI DARE ATTO** che il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie di cui al presente provvedimento potrà subire successive modifiche e integrazioni, anche a seguito delle eventuali ulteriori ordinanze e indicazioni del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e/o a modifiche delle norme statali vigenti relative all'emergenza sisma 2016;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto al Commissario Straordinario, alla Di.Coma.C., al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Direzione Generale e alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, ai Direttori del Dipartimento di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno dell'ARPAM, al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva di ASUR, ai Direttori delle Aree Vaste n. 3, 4 e 5 dell'ASUR, alle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, alla Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, all'Autorità di Bacino Interregionale del Tronto, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale di Ascoli Piceno e del Distaccamento di Fermo dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale di Macerata dei Vigili del Fuoco, alle P.F. Presidio Territoriale ex Genio civile Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e



Rischio Industriale e Difesa del Suolo e Autorità di Bacino Regionale della Regione Marche, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, al Presidente della Giunta Regionale e al Segretario Generale della Regione Marche;

5. **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
6. **DI PUBBLICARE** per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e per esteso al seguente indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Atti-Documenti-Ordinanze#3037_ATTI-REGIONALI-anno-2016.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.

Si dichiara, infine, di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, tali da ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/90 e smi.

Il Dirigente
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORME E ATTI DI RIFERIMENTO

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture nel settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- Decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286” e ss.mm.ii;
- Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- Delibera del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 agosto 2016 n. 389 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 1 settembre 2016, n. 391 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”;
- Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 399 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento



- sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”;
- Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
 - Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
 - Delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
 - Legge Regionale n°32 del 11.12.2001 concernente la disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile nell’ambito regionale;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 26 agosto 2016 “Art. 7 L.R. 32/2001. Disposizioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attività connesse al soccorso della popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 12 settembre 2016 “Eccezionale evento sismico del giorno 24 agosto 2016. O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 13 gennaio 2016 “Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”.

MOTIVAZIONE

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dovuto agli eventi sismici del 24 agosto 2016, eventi che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

A seguito degli eccezionali eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 si è provveduto ad estendere lo stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (nel seguito OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 sono stati definiti e disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico del 24 agosto 2016 e, per assicurare il coordinamento di tali interventi da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato individuato un



modello organizzativo e gestionale, nell'ambito del quale i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono identificati come SOGGETTI ATTUATORI.

I SOGGETTI ATTUATORI, nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

L'articolo 5 l'OCDPC n. 388/2016 elenca le DEROGHE alle disposizioni normative vigenti, a cui, i SOGGETTI ATTUATORI per la realizzazione degli interventi e delle attività sopra elencate, possono ricorrere, sulla base di apposita motivazione e fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Tra le deroghe elencate dal succitato articolo 5 ricordiamo le seguenti:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Con OCDPC n. 389 del 28 agosto 2016, all'articolo 2, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati si è stabilito, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti conseguenti alle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 388/2016, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento potranno essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accordano preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'ARPA territorialmente competenti. La medesima ordinanza, all'articolo 3, statuisce che gli interventi e le attività di cui all'art. 1 della OCDPC n. 388/2016 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 3 della OCDPC n. 391 del 1 settembre 2016 reca le prime disposizioni relative alla raccolta e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici conseguente agli eventi sismici nonché di quello derivante dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi; tali materiali sono classificati, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito



temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

Il medesimo articolo 3 della OCDPC n. 391/2016 stabilisce che il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Le semplificazioni disposte ai fini della raccolta e del trasporto delle macerie di cui al comma 1 del già citato articolo 3 non si applicano alle lastre e/o al materiale da coibentazione contenenti amianto, che siano individuabili nei luoghi di crollo o demolizione; tali materiali dovranno essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal DM 6 settembre 1994.

Infine, il comma 7 dell'art. 3, identifica le Regioni interessate dagli eventi sismici, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza, quali soggetti responsabili dell'attuazione delle misure di cui al medesimo articolo, anche avvalendosi dei Comuni.

Con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 dell'OCPDC n. 391/2016.

La Circolare definisce, innanzitutto, l'ambito di applicazione: si tratta dei *“materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”*.

I suddetti materiali, in deroga all'articolo 184 del D.lgs. n. 152/06, sono classificati come RIFIUTI URBANI NON PERICIOLOSI con CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008; ciò avviene in considerazione dell'elevata eterogeneità delle macerie derivanti da una sisma (costituite non solo da inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici) e dalla conseguente impossibilità di attribuire un codice che possa identificarle con certezza.

In deroga all'articolo 183, c. 1, lettera bb) del D.lgs. n. 152/06, il Deposito Temporaneo può essere individuato, sulla base del PRINCIPIO di PROSSIMITÀ, nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.



Non sono invece assoggettati alla disciplina di cui all'ODCPC n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Ove possibile, in condizioni di sicurezza:

- dovrà essere eseguita una raccolta selettiva dei materiali in questione sul luogo di produzione;
- i rifiuti dovranno essere raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolare l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

L'individuazione dei SITI di DEPOSITO TEMPORANEO è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, OPPORTUNO che tali SITI:

- si trovino in AREE PIANEGGIANTI MOLTO PROSSIME alle zone di operazione;
- siano individuati in zone NON SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO o IDROGEOLOGICO;
- siano adeguatamente SEGNALATI e DELIMITATI;
- siano dotati di PESA MOBILE al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso;
- siano ORGANIZZATI al fine di GARANTIRE l'UNIVOCA ATTRIBUZIONE delle macerie al luogo di raccolta, anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e della rendicontazione.

Le operazioni di RACCOLTA e TRASPORTO delle macerie possono essere svolte dall'Ente che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che OPERANO in DEROGA agli articoli 188 ter, 190, 193 e 212 del D.lgs. n. 152/06.

Solo qualora si verificano situazioni di estrema urgenza e si fosse impossibilitati a far eseguire le operazioni di raccolta e trasporto dai soggetti sopra indicati, è consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, c. 2, dell'ODCPC n. 388/2016.

Il soggetto incaricato della raccolta e del trasporto organizza i flussi di tali operazioni verso gli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta e una valutazione preliminare.

La Circolare, infine, ribadisce che:

- non sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi con CER 20.03.99 le lastre o i materiali da coibentazione contenenti amianto;
- non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L'ODCPC n. 393 del 13 settembre 2016, all'articolo 6, stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali.

Con ODCPC n. 394 del 19 settembre 2016, articoli 11 e 12, sono state fornite ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare l'articolo 11 disciplina la casistica in cui si rinviene nelle macerie, tramite semplice ispezione visiva, amianto; in tali casi dovrà procedersi alla perimetrazione dei



volumi di macerie in cui si sia rinvenuto amianto e dovrà essere chiamata una ditta specializzata nella sua rimozione. La ditta dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dalla rimozione in sicurezza dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

Il medesimo articolo prevede che ISPRA, ARPAM e ASUR territorialmente competenti forniscano il loro supporto tecnico-scientifico.

L'articolo 12, comma 1, della OCDPC n. 394/2016 individua il Comune di origine dei materiali stessi quale produttore, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede la possibilità di allestire, nei siti di deposito temporaneo delle macerie, anche apposite aree, separate e appositamente approntate, per il deposito dell'amianto preventivamente individuato e separato in fase di raccolta.

Infine, il comma 4, per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie prevede la possibilità di autorizzare in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Con OCDPC n. 399 del 10 ottobre 2016, articolo 5, si è stabilito che le REGIONI, in qualità di SOGGETTI ATTUATORI, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della OCDPC n. 388/2016, ai fini di provvedere alle attività di raccolta e trasporto delle macerie e di assicurare l'allestimento e la gestione dei depositi temporanei delle stesse, possono avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 394/2016.

Il D.L. n. 189/2016 reca "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; esso, all'articolo 28, comma 1, relativamente alla gestione delle macerie, fa salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della OCDPC n. 391/2016, agli articoli 11 e 12 dell'OCDPC n. 394/2016 ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Al comma 4 stabilisce che, in deroga all'art. 184 del D.lgs. n. 152/06, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi (nel seguito indicati anche come macerie), sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Il medesimo comma 4 ribadisce che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei suddetti materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/06.

Al comma 5 evidenzia che non costituiscono rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti



all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati e, quindi, le modalità di selezione, separazione e conservazione di tali materiali.

Al comma 6 stabilisce che la raccolta e il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o a cura dei Comuni territorialmente competenti o a cura delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive e il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Il comma 7 stabilisce che:

- Anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'OCDPC n. 391/2016, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi;
- Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti;
- Qualora necessario, il Commissario straordinario autorizza l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento.
- Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi di macerie raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
- I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie devono darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza.

Il comma 8 dell'art. 28 del D.L. n. 189 come convertito in legge, stabilisce che i gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 11 stabilisce che ai materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto è attribuito il codice CER 17.06.05* e non possono essere movimentati. Essi devono



essere preventivamente e adeguatamente perimetrati mediante uso di nastro segnaletico e l'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora l'amianto venga rilevato in fase di raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale cernita e separazione di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio alle successive operazioni di recupero o smaltimento. I siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

L'ARPAM e l'ASUR territorialmente competente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ciascuno per quanto di competenza, assicurano la vigilanza e il rispetto di quanto previsto dall'art. 28.

Il comma 2 dell'art. 28 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 prevede che il Commissario Straordinario, nell'ambito di un apposito Comitato di indirizzo e pianificazione, sentita l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), predisponga e approvi un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui al medesimo decreto.

Il Comitato di Indirizzo e Pianificazione sopra citato, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 28, dovrà essere costituito dal Commissario Straordinario e da lui presieduto e sarà composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare (MATTM), dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), dello Sviluppo Economico (MiSE), del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno, del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA), del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Istituto Superiore di sanità (ISS), del parco Nazionale del gran Sasso e Monti della Laga e del parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Il comma 3 dell'articolo 28 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 stabilisce che il Piano è redatto allo scopo di:

- a) *fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;*
- b) *individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;*
- c) *assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;*
- d) *operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;*



- e) *limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.*

Ad oggi non ci risulta che il Comitato di Indirizzo e Pianificazione di cui al comma 10 dell'articolo 28 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, sia stato costituito e, conseguentemente, non si dispone del c.d. piano nazionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Contestualmente, tuttavia, la Regione ha iniziato a lavorare sui primi e più urgenti interventi di gestione delle macerie; da tale esperienza è emersa immediatamente e chiaramente la necessità di definire criteri e indirizzi comuni e condivisi con tutti i soggetti interessati, inclusi gli organi tecnico-scientifici e di controllo, ciò al fine di assicurare una celere risposta alle esigenze dei territori colpiti dal sisma, garantendo al contempo la salvaguardia ambientale, del patrimonio storico-architettonico e la tutela della salute pubblica.

A tal fine si sono tenuti i seguenti tavoli tecnici di confronto:

- 29/12/2016: incontro Regione - Gestori servizio integrato rifiuti e MiBACT;
- 03/01/2017: incontro Regione- Gestori servizio integrato rifiuti – ASUR – ARPAM - Carabinieri Forestale e Provincia di Macerata;
- 18/01/2017: incontro Regione – ARPAM – ASUR - VVFF, MiBACT – Provincia di Macerata – Ente parco nazionale Sibillini.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra considerato, con particolare riguardo all'indisponibilità del piano nazionale di gestione macerie e alla contestuale necessità di fornire indirizzi e strumenti operativi utili alla corretta gestione delle stesse, si propone, nelle more del Piano nazionale di gestione delle macerie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, di approvare il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che tale piano regionale, potrà subire successive modifiche e integrazioni, a seguito della sua applicazione e a seguito delle eventuali ulteriori ordinanze e indicazioni del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e/o a modifiche delle norme statali vigenti relative all'emergenza sisma 2016 e che, successivamente all'entrata in vigore del predetto Piano nazionale, continuerà ad applicarsi solo per quanto con esso compatibile.

Il responsabile del procedimento
(David Piccinini)

Documento informatico firmato
digitalmente



ALLEGATI
SI

